

**Comunicazione n. DIN/56016 del 21-7-2000**

Inviata all'Abi, Assogestioni, Assoreti, Assosim, Unionsim e, p.c. alla Banca d'Italia

**Oggetto: Collocamento a distanza di quote o azioni di OICR tramite *Internet*. Procedura semplificata di aggiornamento dei documenti di offerta**

L'adesione all'offerta tramite *Internet* è stata riconosciuta dalla Commissione quale modalità "*equivalente*" alla sottoscrizione del modulo cartaceo nelle operazioni di sollecitazione all'investimento<sup>1</sup> e, quindi, anche in quelle concernenti quote o azioni di OICR. Ciò comporta la necessità di aggiornare la documentazione d'offerta, al fine di rappresentare le "*modalità equivalenti*" per l'adesione all'operazione sollecitatoria<sup>2</sup>.

Considerata la presumibile ampia diffusione di *Internet* per il collocamento di OICR, l'attivazione delle ordinarie procedure amministrative comporterebbe un dispendio di tempo e risorse per la Commissione e gli offerenti, non giustificato in relazione alla necessità di esaminare prospetti informativi o documenti integrativi già autorizzati e pubblicati, aggiornati al solo scopo di prevedere il ricorso ad *Internet* quale tecnica di collocamento a distanza.

Pertanto, la Commissione, nel considerare anche le esigenze del mercato ed al fine di ridurre i relativi oneri istruttori, ha deliberato di consentire ai soggetti interessati l'accesso ad una procedura semplificata per l'aggiornamento della documentazione d'offerta, a condizione che tale aggiornamento avvenga mediante l'inserimento delle formulazioni letterali di seguito indicate.

Permangono in ogni caso i poteri di vigilanza della CONSOB relativi ai profili di correttezza comportamentale nello svolgimento dell'attività di collocamento a distanza.

Da ultimo, si specifica che l'accesso a tale procedura da parte di società d'investimento a capitale variabile potrà essere consentito solo in quanto compatibile con la peculiare disciplina normativa dettata in materia.

\* \* \*

---

<sup>1</sup> Si fa riferimento all'approvazione del prospetto informativo relativo all'operazione di offerta pubblica di sottoscrizione delle azioni ordinarie *I.net* S.p.A..

<sup>2</sup> Un simile onere è espressamente previsto dallo stesso art. 13, comma 4, Regolamento Emittenti, a norma del quale: "*L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente o con altre modalità equivalenti indicate nel prospetto*".

**Prospetti di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto e di azioni di società di investimento a capitale variabile.**

Formulazioni da inserire:

- A. *“L’acquisto delle quote del fondo/azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine la SGR/SICAV e/o i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare le operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nel «Documento sui soggetti che partecipano all’operazione». Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98<sup>3</sup>”.*
- B. *“Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 l’efficacia dei contratti collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell’investitore. Entro tale termine l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alla SGR/SICAV o ai soggetti incaricati del collocamento”.*
- C. *“L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote/azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo”.*
- D. *“In caso di investimento effettuato tramite Internet, la SGR/SICAV può inviare all’investitore conferma dell’operazione in forma elettronica (indicare con quali modalità – ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza”.*
- E. *“L’utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri”. In alternativa, ove sia prevista una riduzione degli oneri a carico dell’investitore, indicarne i termini.*
- F. *“Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra fondi/comparti possono essere effettuati anche tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta. In ogni caso, tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote/azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo”.*

---

<sup>3</sup> La delibera e l'annesso regolamento sono pubblicati nel S.O. n. 125 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 17.7.1998 ed, altresì, in CONSOB, *Bollettino* n. 7/98. La delibera n. 11522 sostituisce la delibera n. 10943 del 30.9.1997 e la delibera n. 10418 del 27.12.1996 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento 11522/98 è stato successivamente modificato con delibera n. 11745 del 9.12.1998, pubblicata nella G.U. n. 297 del 21.12.1998 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 12/98; con delibera n. 12409 dell’1.3.2000, pubblicata nella G.U. n. 58 del 10.3.2000 ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 3/2000 e con delibera n. 12498 del 20.4.2000, pubblicata nella G.U. n. 100 del 2.5.2000, ed altresì in CONSOB, *Bollettino* n. 4/2000.

- G. *“Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell’avvenuto rimborso può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta”.*

\* \* \*

**Documento Integrativo relativo agli OICR di diritto estero armonizzati.**

Formulazioni da inserire:

- A. *“L’acquisto delle quote del fondo/azioni della SICAV può avvenire anche mediante tecniche di collocamento a distanza (Internet), nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti. A tal fine i soggetti incaricati del collocamento possono attivare servizi «on line» che, previa identificazione dell’investitore e rilascio di password o codice identificativo, consentano allo stesso di impartire richieste di acquisto via Internet in condizioni di piena consapevolezza. La descrizione delle specifiche procedure da seguire è riportata nei siti operativi. I soggetti che hanno attivato servizi «on line» per effettuare operazioni di acquisto mediante tecniche di comunicazione a distanza sono indicati nell’elenco aggiornato dei soggetti collocatori messo a disposizione del pubblico presso la banca corrispondente e le sue filiali. Restano fermi tutti gli obblighi a carico dei soggetti incaricati del collocamento previsti dal Regolamento Consob n. 11522/98”.*
- B. *“Ai sensi dell’art. 30, comma 6, del d.lgs. n. 58/98 l’efficacia dei contratti collocati a distanza è sospesa per la durata di sette giorni decorrenti dalla data di prima adesione dell’investitore. In tal caso, la valorizzazione delle quote/azioni avverrà una volta decorso il predetto termine, entro il quale l’investitore può comunicare il proprio recesso senza spese né corrispettivo alcuno”.*
- C. *“L’utilizzo di Internet non grava sui tempi di esecuzione delle operazioni di investimento ai fini della valorizzazione delle quote/azioni emesse. In ogni caso, le richieste di acquisto inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo”.*
- D. *“In caso di investimento effettuato tramite Internet, la Banca corrispondente può inviare all’investitore conferma dell’operazione in forma elettronica (indicare con quali modalità – ad es. e-mail) in alternativa a quella scritta, conservandone evidenza”.*
- E. *“L’utilizzo del collocamento via Internet non comporta variazioni degli oneri”. In alternativa, ove sia prevista una riduzione degli oneri a carico dell’investitore, indicarne i termini.*
- F. *“Gli investimenti successivi e le operazioni di passaggio tra fondi/comparti possono essere effettuati anche tramite l’utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza (Internet e/o banca telefonica). A tali operazioni non si applica la sospensiva di sette giorni prevista per un eventuale ripensamento da parte dell’investitore. La lettera di conferma dell’avvenuta operazione può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta. In ogni caso tali modalità operative non gravano sui tempi di esecuzione delle relative operazioni ai fini della valorizzazione delle quote/azioni emesse e non comportano alcun onere aggiuntivo”.*

G. *“Le richieste di rimborso possono essere trasmesse anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, come precedentemente definite. Le domande di rimborso inoltrate in un giorno non lavorativo, si considerano pervenute il primo giorno lavorativo successivo. La lettera di conferma dell’avvenuto rimborso può essere inviata in forma elettronica in alternativa a quella scritta”.*

\* \* \*

**Modulo di sottoscrizione (OICR di diritto italiano di tipo aperto e OICR di diritto estero armonizzato).**

Formulazione da inserire:

*“Nel caso di utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza i mezzi di pagamento sono....(indicare quali)”.*

\* \* \*

Le informazioni formulate paiono esaurire quelle indispensabili perché si possa procedere al collocamento a distanza. Uniche eccezioni al riguardo sono le informazioni previste *sub D*, nonché quelle ad esse strettamente connesse contenute *sub F* e *G*, il cui inserimento, non necessario, va lasciato alla discrezionalità dell’intermediario. Tali clausole attengono, infatti, a peculiari scelte operative in concreto assunte dal singolo operatore.

Per quanto concerne l’allocazione fisica delle singole formulazioni si ritiene opportuno lasciare ampia discrezionalità ai singoli intermediari, che potranno, pertanto, concentrare le informazioni in un unico paragrafo<sup>4</sup>, ovvero inserirle negli appositi paragrafi della documentazione d’offerta.

A commento delle formulazioni sopra indicate occorre segnalare:

*sub A* L’utilizzo di Internet, quale modalità equivalente alla sottoscrizione del modulo cartaceo, presuppone la preventiva identificazione dell’investitore sia ai fini della disciplina antiriciclaggio sia per l’attribuzione di una *password* o codice identificativo indispensabile alla conclusione dell’operazione di investimento. Le procedure che regolano tale modalità dovranno inoltre consentire al cliente di assumere consapevolezza in merito alla scelta di investimento e all’effettiva conclusione dell’operazione.

Nello specifico, il sito operativo dovrà essere strutturato in modo da rendere necessaria la lettura del prospetto informativo prima che il cliente proceda alla compilazione del *form* contenente i dati necessari per l’adesione. Occorrerà, altresì, che il cliente confermi tali dati per l’esecuzione dell’operazione e che abbia la possibilità di acquisire su supporto duraturo tutti i dati inseriti, nonché il prospetto informativo e tutti gli altri documenti dei quali la vigente normativa impone la messa a disposizione a favore del pubblico.

---

<sup>4</sup> Siffatto paragrafo potrebbe essere inserito immediatamente dopo quello dedicato alle *modalità di sottoscrizione* (il numero 4 della Parte I nello schema 8/9 dell’Allegato 1B e nel prototipo Assogestioni, per quanto concerne il prospetto di sollecitazione di quote di fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano di tipo aperto; il numero 1.1 nello schema di documento integrativo dell’Allegato 1H, per gli OICR di diritto estero armonizzati), contenendo informazioni relative appunto alle *“modalità equivalenti”* alla sottoscrizione.

In relazione agli obblighi posti a carico dei soggetti incaricati del collocamento si rammentano: gli obblighi d'informativa da rendere ai clienti (prospetto informativo, modulo di sottoscrizione, documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari) e da acquisire dagli stessi (notizie circa l'esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento, la propensione al rischio del cliente), gli obblighi di adeguatezza (la valutazione di adeguatezza è, peraltro, necessaria sia per la prima operazione di investimento che per le successive), l'obbligo di registrazione delle operazioni effettuate tramite tecniche di comunicazione a distanza su nastro magnetico o su archivio informatico da conservare per almeno due anni<sup>5</sup>.

*sub A-D* Le informazioni ivi indicate ineriscono al contenuto previsto dal Paragrafo 4 della Parte I dello Schema 8 (Schema 9 per le SICAV) di Prospetto Informativo di cui al Regolamento 11971/99, per quanto concerne i fondi e le SICAV di diritto italiano, ed al contenuto previsto dal Paragrafo 1.1 dello Schema di Documento Integrativo di cui al citato Regolamento, Allegato 1H, per quanto concerne gli OICR armonizzati di diritto estero.

*sub E* Tali informazioni concernono il contenuto del Paragrafo 5.1 della Parte I dello Schema di Prospetto Informativo e del Paragrafo 1.2 dello Schema di Documento Integrativo.

*sub F* E' il caso di sottolineare, a questo proposito, la possibilità di utilizzare per le operazioni successive al primo investimento tecniche di comunicazione a distanza diverse da Internet, quali appunto la banca telefonica. Nell'attuale stato di evoluzione tecnologica, l'unico strumento tecnico che possa essere considerato "*modalità equivalente*" alla sottoscrizione è costituito da Internet. Solo la "*rete*", infatti, consente di soddisfare quei requisiti indispensabili per l'adesione ad un'operazione di sollecitazione, primo tra tutti, la consegna del prospetto informativo e la compilazione del modulo di sottoscrizione. Ciò non toglie, tuttavia, che vi sia la possibilità, come già accade, di utilizzare altre diverse tecniche di comunicazione a distanza per le operazioni successive alla prima<sup>6</sup>.

*sub F-G* Si tratta di informazioni previste rispettivamente nei Paragrafi 8 e 11 dello Schema di Prospetto Informativo e nei Paragrafi 1.4 ed 1.5 dello Schema di Documento Integrativo.

Quanto al modulo di sottoscrizione va rilevato come il contenuto di detto modulo è sostanzialmente uguale sia per i fondi comuni di investimento mobiliare italiani di tipo aperto/SICAV, sia per gli OICR di diritto estero armonizzati. E' stato, pertanto, possibile individuare un'unica formulazione letterale.

\* \* \*

Nell'ipotesi in cui i soggetti interessati si siano limitati ad aggiornare i documenti di offerta con le formulazioni enucleate, e purché siano già operativamente in grado di procedere al collocamento a distanza<sup>7</sup>, potranno dar luogo immediatamente alla pubblicazione dei documenti

<sup>5</sup> In tal senso e per una più puntuale indicazione cfr. le Comunicazioni DI/99065403 del 3 settembre 1999 e DI/30396 del 21 aprile 2000.

<sup>6</sup> In tal senso molteplici sono stati gli interventi della Commissione: si veda DIS/99051449 dell'1.7.99 e successivamente DI/99065403 del 3.9.99, a mente dei quali, "*le sottoscrizioni successive alla prima (nonché i passaggi tra fondi offerti tramite un unico prospetto informativo) costituiscono parti di un'operazione unitaria iniziata con la prima sottoscrizione, cosicché le relative disposizioni non devono essere obbligatoriamente acquisite dalla SGR mediante il modulo di sottoscrizione*".

<sup>7</sup> Devono essere, cioè, in grado non solo di operare tecnicamente con il collocamento a distanza, ma altresì di farlo nel

di offerta modificati (Parte I del Prospetto Informativo e Modulo di Sottoscrizione, per i fondi e le SICAV di diritto italiano, Documento Integrativo e Modulo di Sottoscrizione, per le quote o azioni di OICR esteri armonizzati ovvero, in entrambi i casi, foglio aggiuntivo se l'offerente, in previsione di ulteriori modifiche alla documentazione d'offerta, intende ricorrere temporaneamente a tale soluzione)<sup>8</sup>.

Le modifiche apportate a tali documenti si intenderanno, infatti, approvate dalla Commissione.

In ogni caso gli offerenti dovranno comunicare all'attenzione della CONSOB, Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR, i documenti modificati (ivi compreso per i fondi e le SICAV di diritto italiano, il Documento sui soggetti che partecipano all'operazione), con espressa dichiarazione da parte del rappresentante legale circa la integrale ed esclusiva ripetizione delle trascritte formulazioni, unitamente alla copia del regolamento di gestione del fondo (statuto della SICAV), così come approvato da Banca d'Italia (per i soli fondi/SICAV di diritto italiano).

Gli OICR esteri armonizzati dovranno, inoltre, produrre l'elenco dei soggetti incaricati del collocamento in Italia, nonché la nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato<sup>9</sup>.

Andranno altresì inviate le copie delle convenzioni stipulate con i soggetti che hanno attivato modalità di collocamento a distanza, nonché la descrizione dello schema organizzativo adottato per il collocamento tramite *Internet*, richiesto dalla Banca d'Italia con nota n. 00156810 del 26 giugno 2000 indirizzata ad Assogestioni.

Ciò al fine di consentire una più approfondita analisi dei presidi tecnici ed operativi predisposti dall'Intermediario e dai soggetti collocatori, così da garantire l'efficienza e la sicurezza del servizio prestato, con particolare riferimento alle procedure adottate per l'accertamento dell'identità e della legittimazione dell'investitore, ai flussi informativi posti in essere con la Banca depositaria e con i soggetti collocatori, alle procedure di registrazione e di conservazione degli ordini, alle modalità di consegna del regolamento di gestione e del prospetto informativo all'atto della richiesta di acquisto delle quote<sup>10</sup>.

---

pieno rispetto delle norme legislative e regolamentari vigenti.

<sup>8</sup> La pubblicazione avrà luogo secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 1, lett. a) e b) del Regolamento Emittenti, ovvero con il "*deposito presso la CONSOB dell'originale e di una copia riprodotta su strumenti informatici*" dei documenti aggiornati e con il "*deposito di altre copie da mettere a disposizione di chi ne faccia richiesta, presso l'offerente, l'emittente, gli intermediari incaricati del collocamento ...*". A tal fine è opportuno che in sede di deposito presso l'archivio prospetti della CONSOB venga fornita anche la dichiarazione del legale rappresentante dell'offerente relativa all'integrale ripetizione delle formulazioni indicate.

<sup>9</sup> Occorre a questo proposito ricordare che ai sensi dell'art. 26, comma 2, Regolamento Emittenti, "*se le variazioni riguardano il modulo organizzativo, l'aggiornamento è autorizzato entro il termine previsto nella Sezione IV del Regolamento della Banca d'Italia*". La citata Sezione del Regolamento Banca d'Italia 1 luglio 1998, a sua volta prevede che: "*devono essere preventivamente inviate alla Banca d'Italia e alla CONSOB le modifiche attinenti i mutamenti del modulo organizzativo che incidono sull'esercizio in Italia dei diritti patrimoniali da parte dei partecipanti... . Le modifiche in questione potranno essere adottate trascorsi due mesi dalla ricezione della relativa documentazione, a meno che esse non siano state vietate – con provvedimento motivato – dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB, ciascuna per le materie di propria competenza*". Pertanto, la procedura semplificata in oggetto potrà essere utilizzata solo nelle ipotesi in cui l'aggiornamento non comporti anche mutamenti del modulo organizzativo, per i quali la Banca d'Italia richiede il predetto termine di due mesi. In tale ultimo caso, infatti, occorrerà attendere la decisione di Banca d'Italia, prima di autorizzare l'aggiornamento dei documenti d'offerta.

<sup>10</sup> Per quanto concerne gli OICR di diritto estero, tali informazioni dovrebbero, peraltro, essere già contenute nella nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato.

In sintesi:

1. andranno comunicati all'attenzione della CONSOB, Divisione Intermediari, Ufficio Vigilanza SGR e OICR, Via della Posta 8/10, 20123, Milano, i seguenti documenti:
  - documenti d'offerta aggiornati (Parte I del Prospetto Informativo, Modulo di Sottoscrizione e Documento sui soggetti che partecipano all'operazione, per i fondi e le SICAV di diritto italiano; Documento Integrativo e Modulo di Sottoscrizione, per le quote o azioni di OICR esteri armonizzati ovvero, in entrambi i casi, foglio aggiuntivo se l'offerente, in previsione di ulteriori modifiche alla documentazione d'offerta, intende ricorrere temporaneamente a tale soluzione);
  - regolamento di gestione del fondo, così come approvato dalla Banca d'Italia (per i soli fondi e le SICAV di diritto italiano);
  - elenco dei soggetti incaricati del collocamento in Italia (per i soli OICR esteri armonizzati);
  - nota informativa concernente il modulo organizzativo adottato (per i soli OICR esteri armonizzati);
  - dichiarazione del legale rappresentante dell'offerente circa la integrale ed esclusiva ripetizione delle formulazioni indicate;
  - copie delle convenzioni stipulate con i soggetti che hanno attivato modalità di collocamento a distanza;
  - descrizione dello schema organizzativo adottato per il collocamento tramite *Internet* (come richiesto dalla Banca d'Italia);
2. andrà depositata, ai fini della pubblicazione, presso la CONSOB (Archivio Prospetti), Via Isonzo 19 d/e, 00198, Roma:
  - la documentazione d'offerta aggiornata (Parte I del Prospetto Informativo e Modulo di Sottoscrizione, per i fondi e le SICAV di diritto italiano, Documento Integrativo e Modulo di Sottoscrizione, per le quote o azioni di OICR esteri armonizzati), accompagnata dalla dichiarazione del legale rappresentante dell'offerente circa la integrale ed esclusiva ripetizione delle formulazioni indicate.

p. IL PRESIDENTE  
*Renato Rordorf*